

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 IN DATA 10.04.2014.

Comune di Compiano

Provincia di Parma

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 10.04.2014.

Entra in vigore dal 1° gennaio 2014.

INDICE

Art. 1 -	Oggetto del regolamento	Pag. 3
Art. 2 -	Area servita	Pag. 3
Art. 3 -	Locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani	Pag. 3
Art. 4 -	Tipologie di utenze	Pag. 4
Art. 5 -	Riduzione per locali ed aree scoperte ove si formano rifiuti speciali	Pag. 5
Art. 6 -	Riduzioni per locali ed aree scoperte posti fuori dalla zona servita	Pag. 5
Art. 7 -	Riduzioni per irregolarità relative allo svolgimento del servizio gestione rifiuti	Pag. 6
Art. 8 -	Riduzioni tariffarie	Pag. 6
Art. 9 -	Tassa giornaliera	Pag. 6
Art. 10 -	Dichiarazione TARI	Pag. 7
Art. 11 -	Riscossione della tassa	Pag. 8
Art. 12 -	Funzionario Responsabile della tassa	Pag. 8
Art. 13 -	Verifiche ed accertamenti	Pag. 9
Art. 14 -	Norme transitorie e finali	Pag. 9

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina, per le parti rimandate alla potestà regolamentare dell'Ente Locale, l'applicazione della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) a partire dal 01/01/2014 nel Comune di Compiano, in attuazione dell'art. 1 commi 639 e seguenti della Legge 27/12/2013 n. 147 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano i Regolamenti comunali e le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

Art. 2
AREA SERVITA

1. La tassa è dovuta, anche in caso di mancata utilizzazione del servizio raccolta dei rifiuti, relativamente a tutti locali od aree scoperte ricadenti nella "zona servita".
2. Si intende quale "zona servita" la parte del territorio del Comune di Compiano in cui è di fatto effettuata la raccolta "porta a porta", di prossimità e la raccolta dei rifiuti indifferenziati e nella quale la distanza del più vicino punto di raccolta (cassonetto rifiuti indifferenziata) dall'abitazione o dall'area, non è superiore a 1.000 metri lineari.
3. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal più vicino punto di raccolta al confine di proprietà, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.

Art. 3
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SUSCETTIBILI
DI PRODURRE RIFIUTI URBANI

1. Sono ritenuti non "suscettibili di produrre rifiuti urbani" (art. 1 comma 641 L. 147/2013) e, dunque, non rilevanti per la tassa, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, ossia, a titolo esemplificativo:
 - locali interessati da lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni: limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - locali inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati:
 - a) che godono di riduzione dell'imposta municipale propria (I.M.U.) del 50% in quanto l'interessato abbia richiesto la riduzione I.M.U. ai sensi del comma 3 dell'art. 13 D.L. 201/2011, e secondo le specifiche delle Istruzioni della Dichiarazione I.M.U.: in tal caso basterà l'indicazione, nella Dichiarazione TARI di cui al successivo art. 10 del presente Regolamento, di aver precedentemente denunciato le circostanze ai sensi dell'art. 13 D.L. 201/2011;
 - b) ove non si integri il caso sub a): l'interessato dovrà dichiarare le circostanze, con le medesime forme richieste in materia di I.M.U.;

- locali non predisposti all'uso: ossia vuoti, non arredati, non concessi in locazione e non allacciati a nessuno dei c.d. "servizi di rete" (acqua, luce e gas);
 - parte dei locali occupata da impianti tecnologici ove non si ha di regola la presenza umana: celle frigorifere, cabine elettriche, centrali termiche, vani ascensori, silos, ecc;
 - locali (stalle, fienili, depositi ad uso agricolo) e aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - soffitte e simili: solo se prive di accesso diretto ed agevole e limitatamente alle parti aventi altezza inferiore a metri 1,50;
 - in generale: locali ed aree ove si svolgono attività non idonee a produrre rifiuti, locali e aree ove si svolge esclusivamente l'esercizio di Culto ammessi dallo Stato (escluse in ogni caso le abitazioni dei Ministri di Culto ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al Culto stesso), aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
2. Le circostanze di cui al comma 1 vanno denunciate nella Dichiarazione TARI di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

Art. 4

TIPOLOGIE DI UTENZE

1. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 ed allegate tabelle.
2. Le utenze, ai sensi del D.P.R. 158/1999, si dividono in "domestiche" e "non domestiche".
3. Per quanto riguarda le utenze "domestiche":
 - concernono l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione;
 - nel caso l'immobile sia occupato quale abitazione di residenza: si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare ivi residente al 1° gennaio dell'anno di riferimento o per le nuove utenze alla data di apertura, così come risultante dall'anagrafe del Comune;
 - nel caso l'immobile non costituisca abitazione di residenza: il numero degli occupanti l'abitazione (nucleo familiare) viene stabilito nel numero minimo di componenti, ossia uno;
 - ove un immobile sia occupato quale residenza da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al nucleo complessivo degli occupanti;
4. Relativamente alle utenze "non domestiche":
 - vi rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo;
 - per l'individuazione della "categoria di attività" (tra quelle previste dal D.P.R. 27.04.1999 n. 158 e dalle disposizioni di legge) in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, potrà farsi riferimento alle banche dati consultabili dal Comune, alla classificazione delle attività economiche utilizzate dall'Istituto Nazionale di Statistica (attualmente, codice ATECO) o a quanto risultante dall'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato (CC.II.AA) o all'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o a pubblici registri o a quanto denunciato ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo;
 - nel caso di attività differenti presenti nello stesso locale e ove non sia possibile individuare puntualmente le superfici occupate, si applica la tariffa relativa all'attività prevalente.

5. Per i locali adibiti ad utenze “domestiche” ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica o professionale il tributo dovuto per quest’ultima superficie dovrà essere ridotto dell’importo già versato come utenza “domestica”.

Art. 5

RIDUZIONE PER LOCALI ED AREE SCOPERTE

OVE SI FORMANO RIFIUTI SPECIALI

1. Ai sensi dell’art. 1 comma 682 della L. 147/2013, quando vi è obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali e, dunque, esenti dal tributo ex art. 1 comma 649 della L. 147/2013, si utilizza la percentuale di riduzione del 10 per cento rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta per le seguenti categorie: falegnamerie, autocarrozzerie, autofficine, gommisti, elettrauto, lavanderie, verniciature, galvanotecnici, fonderie, officine di carpenteria meccanica, distributori di carburante, macellerie.
2. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non ricomprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione prevista al 1° comma alle condizioni indicate nel comma che segue.
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della Dichiarazione TARI di cui al successivo art. 10 del presente Regolamento ed è riconosciuta a condizione che il produttore dimostri, tramite presentazione del MUD, l’avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente.

Art. 6

RIDUZIONE PER LOCALI ED AREE SCOPERTE

POSTI FUORI DALLA ZONA SERVITA

1. Ai sensi dell’art. 1 comma 657 della L. 147/2013 la tassa è dovuta nelle seguenti misure al di fuori della “zona servita” (determinata ai sensi dell’art. 2 del presente Regolamento):
 - 40 per cento (ossia riduzione del 60 per cento) se il punto di raccolta dista dai 1.000 metri lineari ai 2.000 metri lineari dal locale o dall’area scoperta;
 - 30 per cento (ossia riduzione del 70 per cento) se il punto di raccolta dista oltre i 2.000 metri lineari dal locale o dall’area scoperta.
2. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della Dichiarazione TARI di cui al successivo art. 10 del presente Regolamento e l’Ufficio Tributi concede o meno tale riduzione, servendosi del supporto dell’Ufficio Tecnico Comunale che provvederà all’accertamento delle condizioni dichiarate.

Art. 7

RIDUZIONE PER IRREGOLARITA' RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

1. La tassa è corrisposta nella misura del 20 per cento (ossia riduzione dell'80 per cento) nel caso si verifichino le circostanze di cui all'art. 1 comma 656 della L. 147/2013 (mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente). L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per un periodo inferiore a 7 giorni continuativi non comporta esenzione o riduzione del tributo.
2. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della Dichiarazione TARI di cui al successivo art. 10 del presente Regolamento.

Art. 8

RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della L. 147/2013, nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: la tariffa è ridotta del 10 per cento;
 - b. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: la tariffa è ridotta del 10 per cento.
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono sulla base delle risultanze delle banche dati comunali e comunque devono essere confermate dalla richiesta dell'interessato con Dichiarazione di cui all'art. 10 del presente Regolamento. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili tra loro.

Art. 9

TASSA GIORNALIERA

1. In caso di occupazione o detenzione temporanea (commi da 662 a 665 art. 1 L. 147/2013) la tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale della TARI (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 10 per cento.
2. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
3. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 10
DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi della tassa, anche se esenti dalla tributo, devono presentare al Comune entro i termini di legge, secondo quanto previsto dal comma 684 del citato art. 1 L. 147/2013, apposita Dichiarazione TARI contenente:
 - 1) dati anagrafici del dichiarante (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza);
 - 2) codice fiscale;
 - 3) recapito telefonico, salvo rifiuto di fornirlo, ed eventuale indirizzo posta elettronica (mail) o posta elettronica certificata (PEC);
 - 4) per le utenze non domestiche: la partita IVA, se presente;
 - 5) ove il soggetto passivo sia una persona giuridica: la Dichiarazione dovrà essere redatta dal legale rappresentante, il quale, oltre ai propri dati di cui ai precedenti numeri da 1 a 4, inserirà l'esatta ragione sociale, la sede o il domicilio fiscale relativi alla persona giuridica medesima;
 - 6) ove il soggetto passivo sia un'impresa individuale: la Dichiarazione dovrà essere redatta dal titolare, il quale, oltre ai propri dati di cui ai precedenti numeri da 1 a 4, inserirà l'esatta ragione sociale, la sede o il domicilio fiscale relativi alla impresa medesima;
 - 7) per le utenze domestiche: il numero degli occupanti;
 - 8) la data di inizio del possesso, occupazione o detenzione del locale o area scoperta;
 - 9) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, usufrutto, locazione, altro diritto reale di godimento);
 - 10) i dati del proprietario (almeno, nome, cognome e data di nascita);
 - 11) l'ubicazione dell'immobile o dell'area: via o località, numero civico principale, il piano, la scala e il numero interno;
 - 12) gli identificativi catastali dell'immobile o dell'area;
 - 13) in caso di inizio occupazione e ove conosciuti: il nominativo del precedente occupante o che il locale è di nuova costruzione o era inagibile;
 - 14) l'indicazione delle caratteristiche d'uso dell'immobile o area, ossia:
 - nel caso di utenza domestica:
 - a) numero degli occupanti (nucleo familiare);
 - b) l'indicazione di immobile adibito a residenza o tenuto a disposizione;
 - c) le eventuali aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile detenute o occupate in via esclusiva e le aree scoperte pertinenziali e/o accessorie;
 - nel caso di utenza non domestica:
 - a) il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CC. II.AA o dagli ordini professionali;
 - b) l'eventuale: proposta della "classe di attività omogenea" (D.P.R. 158/1999) che appare più idonea;
 - 15) in caso di dichiarazione di cessazione: la data di fine occupazione del locale o dell'area, l'indirizzo di emigrazione e la persona a cui è stata ceduto il possesso, l'occupazione o la detenzione;

- 16) in caso di dichiarazione di variazione: l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione o a quanto rilevato rilevati dal Comune;
 - 17) eventuali circostanze idonee a giustificare l'applicazione di norme di agevolazione o esenzione dal tributo;
 - 18) la superficie calpestabile;
 - 19) eventuali superfici esclusi dall'applicazione del tributo e contestuale indicazione del titolo di esclusione;
 - 20) eventuale richiesta di agevolazione, riduzione o esenzione dal tributo e contestuale indicazione del titolo;
 - 21) la data di presentazione della Dichiarazione e la sottoscrizione.
2. E' necessario presentare una Dichiarazione per ogni locale (unità immobiliare) o area scoperta.
 3. Ogni informazione inserita nella Dichiarazione dovrà essere direttamente riscontrabile in base ad elementi obiettivi o idonea documentazione.
 4. La Dichiarazione dovrà essere redatta esclusivamente su modello predisposto dal Comune di Compiano e secondo la disciplina delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..
 5. Il Comune rilascia copia della Dichiarazione TARI presentata, datandola e sottoscrivendola per ricevuta e, da tale momento, la Dichiarazione si intende consegnata.
 6. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della Dichiarazione di variazione o cessazione entro i termini di legge.
 7. I competenti Uffici comunali, in occasione della richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la Dichiarazione nel termine previsto, salvo l'obbligo del soggetto passivo di presentazione anche in assenza di detto invito.

Art. 11

RISCOSSIONE DELLA TASSA

1. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la tariffa. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere la liquidazione del tributo.
2. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni, in corso d'anno l'importo del tributo, potranno essere considerate nel tributo relativo all'anno successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.

Art. 12

FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA TASSA

1. Tenuto conto della consistenza della dotazione organica, salvo diversa designazione da parte della Giunta Comunale, il Responsabile dell'ufficio comunale Tributi è, di norma, il

Funzionario responsabile del tributo ex art. 1 comma 692 della L. 147/2013. Al medesimo sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 13

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Per consentire all'Ufficio Tributi le verifiche e gli accertamenti, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere periodicamente anche tramite collegamento telematico al medesimo Ufficio, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, copia o elenchi :
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

Art. 14

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2014.
Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le informazioni dichiarate o accertate ai fini della precedente tassa sui rifiuti - TARSU (per es. individuazione del soggetto passivo), opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della TARI. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti ai sensi di legge.